

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui

agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modi-

ficazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera *b*0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 7)**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 28.

TITOLO II**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA****CAPO I****SANITÀ**

ART. 28.

(Interventi di razionalizzazione della spesa).

1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore all'1,5 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali nonché gli *standard* qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalità e limiti entro

i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonché dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unità sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilità, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densità demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.

2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonché delle relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma,

eventualmente valutando l'opportunità di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, in base al principio di responsabilità, individuano obiettivi di qualità e di risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili.

3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unità sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri di costo e responsabilità, per le attività di prevenzione sulla base delle competenze istituzionali previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e aziendale.

4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialità per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanità verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.

5. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la

tutela delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » nonché, a titolo incentivante, a favore di aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali. La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma è determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di sanità, acquisisce di dati relativi all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » all'interno del piano sanitario nazionale.

6. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dimessi possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, diverse dalla degenza o ospitalità di pazienti psichiatrici dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione »; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto

progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario».

7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.

8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:

a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori *standard* nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;

b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il miglior rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.

10. All'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali ». L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Profilassi del personale*). —
1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali ».

11. Il Ministro della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.

12. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzato al riordino della medicina penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

13. Il decreto di cui al comma 12 è emanato in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire personale e strutture sanitarie dall'Amministrazione penitenziaria alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, prevedendo per il personale in convenzione il passaggio a domanda entro sei mesi dall'adozione del decreto legislativo;

b) prevedere per il personale addetto alle funzioni di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari specifici percorsi formativi;

c) ridurre contemporaneamente, e in maniera proporzionale, i rispettivi ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia;

d) attribuire al Fondo sanitario nazionale gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in rapporto alla popolazione penitenziaria presente nelle regioni;

e) attuare un riordino e una razionalizzazione delle disposizioni normative inerenti la medicina penitenziaria.

14. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo

sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.

15. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresì al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, « Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ». L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorchè sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreché venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sempreché rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.

16. È fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto riguarda l'assunzione delle unità che operano con contratto a trentasei ore settimanali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il

personale militare con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996.

17. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

18. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 1. (ex 24. 1537)

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

***28. 2.** (ex 24. 1543)

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

***28. 3.** (ex 24. 42)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere.

28. 4. (ex 24. 43)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi.

28. 5. (ex 24. 44)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi con le seguenti: , pur mantenendo i livelli standard di erogazione ai cittadini.

28. 6. (ex 24. 46)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi, con le seguenti: da conseguire mediante azioni correttive della non conformità delle attrezzature e delle inefficienze produttive.

28. 7. (ex 24. 33)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di beni e servizi aggiungere le seguenti: nonché di attività accessorie.

28. 8. (ex 24. 143)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a livello regionale.

28. 9 (ex 24. 45)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore all'1,5 per cento, con le parole: non inferiore al 2,25 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A allegata all'A.C. n. 4355-A, apportare all'accantonamento relativo al Ministero della sanità la seguente variazione:

Ministero della sanità:

1998: + 150;

1999: + 150;

2000: + 150.

28. 400 (Nuova formulazione).

Il Governo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

28. 10 (ex 24. 78)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con il seguente: Il direttore generale avvia a questo scopo processi di programmazione dell'acquisizione di beni e servizi definendone entità e tipologia in rapporto alle attività delle strutture dell'Azienda e individuando gli acquisti che per rilevanza economica ed omogeneità devono essere attuati in modo unificato.

Seguono le compensazioni n. 13 e 14 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 11. (ex 24. 145 e 24. 31)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: relativi alle singole aziende.

28. 12. (ex 24. 77)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

28. 13. (ex 24. 79)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: in atto nelle singole strutture, con le seguenti: in modo che rientrino nella media verifica statisticamente in ambito nazionale.

28. 14. (ex 24. 34)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In particolare deve essere garantita negli ospedali classificati dell'emergenza-urgenza la presenza e fun-

zionalità nelle ventiquattro ore giornaliere, dei servizi propri di un ospedale così classificato.

28. 15. (ex 24. 180 e 24.16)
Benedetti Valentini, Conti, Bono, Valensise

Al comma 1, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 16. (ex 24. 48)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi,.

28. 17. (ex 24. 80)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: Nel rispetto della normativa comunitaria, *fino a:* delegato, *con le seguenti:* I direttori generali definiscono le modalità e i limiti entro qui delegare.

28. 18. (ex 24. 81)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: la regione stabilisce, *fino a:* delegato, *con le seguenti:* i direttori generali definiscono le modalità e i limiti entro qui delegare.

28. 19. (ex 24. 71)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita,.

28. 20. (ex 24. 72)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: per i quali risultino inopportune, *fino alla fine del periodo.*

28. 21. (ex 24. 73)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: per i quali risultino inopportune, *fino a:* diritto civile e.

28. 22. (ex 24. 74)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

28. 23. (ex 24. 75)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole da: , anche avvalendosi, *fino alla fine del periodo.*

28. 191. (ex 24. 76.)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: a bassa densità demografica.

28. 24.
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 2.

***28. 25.** (ex 24. 1544)

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

***28. 26.** (ex 24. 69)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini,
Roscia.

Al comma 2, sopprimere il primo e terzo periodo.

28. 27.

Governo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , entro i termini stabiliti.

28. 28. (ex 24. 70)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini,
Roscia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i dati indispensabili, con le seguenti: i dati previsti dalla normativa vigente relativi.

28. 29. (ex 24. 202)

Massidda, Baiamonte, Burani,
Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo,
Del Barone.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: attività di programmazione e di controllo, aggiungere le seguenti: ovvero non venga documentata giusta causa.

28. 30. (ex 24. 54)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini,
Roscia.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: complessivamente.

28. 32. (ex 24. 55)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini,
Roscia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 2 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 33. (ex 24. 58)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini,
Roscia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 2,5 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 34. (ex 24. 57)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini,
Roscia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 2,7 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 35. (ex 24. 56)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini,
Roscia.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: che non può complessivamente superare il 3 per cento., aggiungere le se-

guenti: fino al raggiungimento della percentuale di risparmio di cui al comma 1.

28. 31. (ex 24. 35)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: previo parere, fino alla fine del periodo.

28. 36. (ex 24. 59)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: previo parere, fino alla fine del periodo, con le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

28. 37. (ex 24. 62)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: previo parere, fino alla fine del periodo, con le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

28. 38. (ex 24. 60)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: previo parere, fino alla fine del periodo, con le seguenti: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

28. 39. (ex 24. 61)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: ai dirigenti, fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 40. (ex 24. 47)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: , eventualmente, fino alla fine del periodo.

28. 41. (ex 24. 63)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: eventualmente valutando l'opportunità di tenere, con la seguente: tenendone.

28. 42. (ex 24. 64)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno successivo.

28. 43. (ex 24. 65)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: e di risparmio.

28. 201.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***28. 44.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***28. 45.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 4.

****28. 46.** (ex 24. 1536)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni n. 7 e n. 8 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

****28. 47.** (ex 24. 66)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 4, sopprimere le parole: entro la data del 31 marzo 1998.

28. 198. (ex 24. 229.)

Carlesi.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: entro aggiungere le seguenti: e non oltre.

28. 48. (ex 24. 67)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la data con le seguenti: il termine perentorio del.

28. 49. (ex 24. 68)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: marzo 1998 con le seguenti: novembre 1998.

28. 50.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: marzo 1998 con le seguenti: luglio 1998.

28. 51.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: marzo 1998 con le seguenti: giugno 1998.

28. 52.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: marzo 1998 con le seguenti: maggio 1998.

28. 53.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: marzo 1998 con le seguenti: aprile 1998.

28. 54.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

28. 55. (ex 24. 110)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Da parte del Ministero della sanità vengono nominati commissari regionali ad acta per verificare l'attuazione e l'adeguatezza di quanto previsto dal progetto obiettivo: Tutela della Salute mentale; 1994-1996 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.

28. 56. (ex 24. 181)

Carlesi, Bono, Valensise.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: con particolare riferimento fino alla fine del comma.

28. 57. (ex 24. 50)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: che, attraverso fino alla fine del comma.

28. 58. (ex 24. 52)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: attraverso progetti personalizzati.

28. 199. (ex 24. 51.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.

***28. 59.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.

***28. 60.**

Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro il 1° gennaio 1998 tutte le regioni dovranno completare il processo di aziendalizzazione ed i meccanismi di contabilità previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

28. 61. (ex 24. 203)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

Sopprimere il comma 5.

***28. 62.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

***28. 63.** (ex 24. 53)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

28. 64. (ex 24. 101)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: azioni di sostegno volte con le seguenti: progetti volti.

28. 65. (ex 24. 100)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero di progetti fino alla fine del periodo.

28. 66. (ex 24. 105)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

28. 67. (ex 24. 102)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad *acta* al fine di realizzare quanto previsto dal progetto obiettivo: tutela della salute mentale.

28. 68. (ex 24. 228)

Carlesi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: utilizzate per la con le seguenti: destinate alla.

28. 69. (ex 24. 103)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

28. 70. (ex 24. 104)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: è determinata con le seguenti: è proposta.

28. 71. (ex 24. 95)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari di competenza.

28. 72. (ex 24. 97)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle Commissioni parlamentari di competenza.

28. 73. (ex 24. 96)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

28. 74. (ex 24. 182)

Migliori, Zacchera, Bono, Valensise.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: della tariffazione delle prestazioni e.

28. 75.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 6.

28. 76.

Malavenda.

Al comma 6 sostituire le parole: possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, diverse dalla degenza o ospitalità di pazienti psichiatrici dimessi o di nuovi casi con le seguenti: possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, purché diverse dalla prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o ospitalità di pazienti dimessi o di nuovi casi.

28. 600.

La Commissione.

Sopprimere il comma 7.

***28. 77.** (ex 24. 98)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Sopprimere il comma 7.

***28. 78.** (ex 24. 1545)

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

***28. 200.** (ex 24. 204.)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: purché le stesse ricevano il pagamento delle prestazioni secondo le tariffe (o il tariffario) DRG.

28. 79. (ex 24. 99)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le regioni e le province autonome stabiliscono la retribuzione a tariffa differenziata (DRG – Diagnostic Related Group) che le aziende unità sanitarie locali corrispondono per le prestazioni ospedaliere, a seconda che le prestazioni siano fornite da Aziende ospedaliere autonome oppure da Ospedali di unità sanitaria locale.

7-ter. Le regioni e le province autonome stabiliscono altresì che le prestazioni rese dalle Aziende ospedaliere vengono retribuite a tariffa differenziata (DRG – Diagnostic Related Group) quanto alle prestazioni classificate di “alta specializzazione”, ed invece a “quota capitaria” per le prestazioni classificate di media e bassa assistenza.

28. 80. (ex 24. 183)

Benedetti Valentini, Conti, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 8.

***28. 81.** (ex 24. 1546)

Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

***28. 82.** (ex 24. 129)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, stabiliscono i limiti massimi complessivi di spesa a carico del Fondo sanitario nazionale calcolati su basi epidemiologiche verificate e adottano una programmazione che garantisca il bilancio in pareggio.

28. 83. (ex 24. 36)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Le regioni e le province autonome avvalendosi dei propri uffici, verificano presso ciascuna azienda sanitaria, l'effettiva adozione di sistemi di controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché della economicità ed efficacia nell'impiego delle risorse economico-finanziarie-patrimoniali. La verifica è altresì in funzione della promozione del controllo di gestione aziendale, come metodo di valutazione dei risultati. La regione, a tal fine, può avvalersi di organizzazioni o agenzie specializzate esterne, ai sensi della vigente normativa. L'azienda sanitaria istituisce un servizio di controllo interno di gestione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e sue successive modificazioni per la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse nonché dell'imparzialità e del buon andamento della attività aziendale. La verifica è svolta